



COMUNE DI GENOVA

Allegato 1

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

***CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI
CIVICA PROPRIETA',
NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DI SCUOLE
PUBBLICHE
ED ALTRE AREE VERDI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO
IV MEDIA VAL BISAGNO
CIG ZE23B7E1E8***

Il Responsabile del Procedimento
e direttore esecuzione

Arch. Roberto Caria

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(*arch. Roberto Caria*)

Genova, 09/06//2023

Art.1

Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il servizio di manutenzione del verde, su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche e altre aree verdi, la pulizia e svuotamento cestini di tre giardini di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata sino al 30 giugno 2024 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 3

Ammontare dell'appalto

L'importo di assegnazione è pari ad € 32.060,50 oneri fiscali esclusi.

Art.4

Caratteristiche tecniche

Gli interventi oggetto dell'appalto consistono nella manutenzione ordinaria del verde municipale e si riferiscono alle operazioni colturali relative a: pulizia, decespugliamento, taglio piante ed arbusti infestanti, sfalcio delle erbe, potature e rimonda di siepi e arbusti, pulizia e svuotamento cestini di tre giardini di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno

Il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti prescrizioni:

A) Pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti: compreso carico su automezzo, trasporto ed oneri di scarica.

B) Pulizia, sfalcio Erba: da eseguirsi a mano e/o mediante decespugliatori e/o motofalciatrici, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea discarica.

C) Pulizia, potatura siepi: da eseguirsi a mano con attrezzature ben affilate per consentire un taglio netto dei rami, od anche a motore mediante l'uso di tosasiepi, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea discarica.

D) Servizio di Pulizia dei Giardini: 1 volta a settimana presso i Giardini Varesano Area giochi ed Area Tavoli (da Via Mogadiscio), Giardino dei Mille Colori (Circolo dei Trenta) e Giardino di Piazzetta Benassai (ponte Fleming)

E) Servizio di Svuotamento cestini: 2 volte a settimana presso i Giardini Varesano Area giochi ed Area Tavoli (da Via Mogadiscio), Giardino dei Mille Colori (Circolo dei Trenta) e Giardino di Piazzetta Benassai (ponte Fleming)

Art.5

Criteria di affidamento

Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto a seguito di T.D. all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA), con le modalità di cui all' art. 36 comma 2a) D.Lgs 50/2016.

La presente Amministrazione, successivamente all'apertura della offerta economica, verificherà la conformità a quanto prescritto nel presente documento "Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale". In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta valutata la congruità dell'offerta, la presente Amministrazione procederà alla stipula del contratto utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

ARTICOLO 6

Modalità di stipulazione del contratto

L'appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Si procederà alla stipula del contratto utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Art.7

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

L'offerta, inviata tramite la piattaforma Mepa, dovrà indicare il costo relativo agli specifici interventi ricompresi nei servizi di base e nei servizi aggiuntivi (così come descritti nei successivi punti 1 e 2), da eseguirsi nelle singole aree elencate nell'"Allegato 1" del presente documento.

In ogni caso, la somma dei costi dei Servizi di base e dei Servizi aggiuntivi, così come proposti dal Soggetto partecipante, non dovrà in alcun modo eccedere l'importo complessivo dell'appalto, pari a Euro 32.060,50 oneri fiscali esclusi, di cui al precedente art. 3.

I singoli interventi di cui ai successivi punti 1) e 2) dovranno essere eseguiti dal Soggetto convenzionato con le cadenze e la tempistica di volta in volta comunicata dall'Area Tecnica del Municipio, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

1) *Servizi di base*

Per quanto riguarda i servizi di base, essi dovranno prevedere:

- Almeno una pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera a), del presente Capitolato;

- pulizia, sfalcio erba, da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera b), del presente Capitolato;
- pulizia, potatura di siepi (secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera c), del presente Capitolato.
- pulizia e svuotamento cestini di tre giardini di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno.

2) Servizi aggiuntivi

L'offerta dovrà inoltre indicare gli ulteriori servizi aggiuntivi ed integrativi proposti dalla Cooperativa, sulla base della maturata conoscenza del territorio, nonché dei singoli spazi verdi.

I servizi aggiuntivi dovranno essere dettagliatamente descritti e prevedere:

- a) ulteriori tagli di piante;
- b) ulteriori sfalci nelle aree verdi ritenute più problematiche;
- c) ulteriore potatura di siepi

Per quanto riguarda i servizi base e aggiuntivi che saranno proposti dal Soggetto partecipante, l'Area Tecnica del Municipio, a seguito di mutate circostanze e/o sopravvenute esigenze, si riserva la facoltà di modificare la programmazione stabilita, anche durante lo svolgimento dei lavori, richiedendo la sostituzione di interventi con altri di eguale entità.

Art.8

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente appalto.

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita in base a quanto indicato all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione, di massimale minimo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificate.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Tutte le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative previste nel presente appalto dovranno essere stipulate secondo schemi di polizza approvati con D.M. 12/03/2004 n.

123

ARTICOLO 9

Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato dall'Ordine di Servizio, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art.10

Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà comunicare, entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento, il nominativo del soggetto incaricato della gestione dell'appalto e della fatturazione, il numero di fax e/o la e-mail ove inoltrare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei lavori, nonché il recapito telefonico (anche di telefonia mobile) del referente responsabile della Cooperativa stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al Comune di Genova.

ARTICOLO 11

Prevenzione infortuni - Responsabilità

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

Detto piano, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere trasmesso dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art.12

Oneri ed obblighi del soggetto affidatario

1. Per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il soggetto assegnatario dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008):

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere di lavoro;
- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;
- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell'01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'intervento ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;
- alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;

- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti gli interventi in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;
- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;
- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

4. E' obbligo del soggetto assegnatario:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

6. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

7. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

Art.13

Esecuzione dell'appalto e penalità

La prestazione dovrà essere effettuata su richiesta dell'Area Tecnica del Municipio mediante ordine, inoltrato anche solo tramite email, e svolta, nei casi di urgenza, nella stessa giornata, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento.

I lavori dovranno essere svolti con la massima diligenza, anche al fine di evitare eventuali danni all'Amministrazione o ai beni di Civica proprietà.

Le inadempienze relative all'erogazione del servizio – concernenti eventuali prestazioni non erogate, erogate in maniera difforme, ovvero produttive di danno - potranno essere contestate al Soggetto affidatario con le specifiche del caso.

Al Soggetto affidatario è concesso un termine di giorni dieci dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni e le giustificazioni addotte costituiranno oggetto di specifica successiva valutazione.

La penale eventualmente applicata sarà di importo pari alla prestazione non erogata o proporzionale all'inadempienza accertata.

Le penalità verranno detratte direttamente dall'importo delle fatture, fatta salva la facoltà di escussione della cauzione definitiva.

In ogni caso il pagamento della penale non esime il Soggetto affidatario dalle responsabilità che lo stesso viene ad assumere per gli eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori. Per il ripetersi di gravi e reiterate inadempienze, previe le formali contestazioni, il Municipio potrà dare corso al recesso anticipato dalla Convenzione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Soggetto affidatario, salvo ed impregiudicato invece qualsiasi ulteriore diritto che l'Amministrazione possa vantare nei confronti dello stesso.

Art.14

Liquidazione e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato dalla data di ricezione del relativo documento di spesa e subordinatamente alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della previa regolare esecuzione dei lavori.

La prima e seconda rata pari a complessivi € 30.421,16 oltre Iva 22%, per interventi effettuati entro il 31/12/2023, a richiesta al raggiungimento di un importo di lavori eseguiti di almeno € 15.000,00 salvo eventuali incrementi di cui all'art.3 comma 2 del presente

Capitolato che determinerebbero pertanto un ricalcolo degli importi, la terza rata a fine contratto, anch'essa al lordo delle ritenute di garanzia e al netto degli oneri fiscali, nell'anno 2024, per un importo di € 1.639,34 oltre Iva 22%.

Solamente allorché il Municipio avrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e non siano emersi da esso irregolarità, verrà emesso il mandato di pagamento.

E' fatto obbligo al Soggetto affidatario di allegare, di volta in volta, a ciascun documento di spesa, una nota di dettaglio con i servizi e le prestazioni resi nel periodo di riferimento.

Su ogni rata di acconto sarà effettuata la trattenuta di garanzia di cui all'art. 4, c. 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nella misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori, la fattura relativa alla rata di acconto perché sia allegata al certificato di pagamento.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 30 del Capitolato Generale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o delegate ad operare sui suddetti conti dedicati.

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** la Pubblica Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia ivi compreso il D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. ed eventuale C.U.P. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo al servizio.

La liquidazione degli importi del servizio avverrà mediante emissione di mandato da predisporre a cura del Municipio IV Media Val Bisagno, previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate.

E' richiesto l'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 15

Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sarà redatto il conto finale e si darà luogo al pagamento del saldo, al netto della ritenuta e con le modalità di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori od al direttore dell'esecuzione del contratto.

Trattandosi di contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ed essendo l'importo dei lavori inferiore a 40.000 euro con la tenuta di una contabilità semplificata, il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro i successivi 90 giorni sarà emesso il titolo di pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nella forma "a semplice richiesta" e "senza eccezioni", della durata di 2 anni, nonché della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo garantito, pari alla rata di saldo, dovrà essere comprensivo del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa.

Art.16

Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art.17

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto.

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. La fornitura dei beni oggetto del presente appalto deve essere eseguita a cura dell'aggiudicatario e non può essere oggetto di subappalto.

Art. 18

Clausola anti pantouflage o revolving door

L'affidatario, con l'accettazione del presente documento dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, ossia non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

Art.19

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto, nonché tutti gli oneri, le imposte e tasse relative, sono a carico del Soggetto affidatario.

Art.20

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le norme del Capitolato Generale per gli Appalti dei Lavori e delle Forniture del Comune di Genova, del Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art.22

Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente documento è competente il foro di Genova.